

COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICADI COMMITTENZA CONVENZIONATA. (S.C.C.)

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.L.vo 163/2006

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 - Modalità di acquisizione

Art. 7 - Modalità di applicazione

Art. 8 - Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia

Art. 9 - Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario"

Art. 10 - Criteri di scelta del contraente

Art. 11 - Aggiudicazioni aggiuntive e loro verifica

Art. 12 - Liquidazione delle aggiudicazioni e contratti

CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 13 - Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale Unica di Committenza

Art. 14 - Dotazione del personale

Art. 15 - Commissioni di gara

Art. 16 - Ulteriori eventuali competenze della Centrale Unica di Committenza

Art. 17 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Recesso

Art. 19 - Controversie e contenziosi

Art. 20 - Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato in esecuzione all'art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall'art. 33, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dall'art. 23, commi 4 e 5 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge del 22.12.2011 n. 214, e successivo art. 1 comma 4 della legge n.135/2012 e s.m.i., costituita in forma convenzionata tra i Comuni di Borgo Ticino - Marano Ticino e Mezzomerico.

Art. 2 - Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.L.vo 163/2006

1. Il Servizio Convenzionato di Centrale Unica di Committenza (S.C.C.), assunto dal Comune di Borgo Ticino, quale Comune capo convenzione, cura in esecuzione all'art. 2.3 dell'atto di convenzione già approvato, la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collaborazione con ognuno dei Comuni convenzionati ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b) definizione con ognuno dei comuni convenzionati, delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collaborazione con ognuno dei Comuni convenzionati per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- d) stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale in collaborazione con il comune convenzionato richiedente;
- e) definizione, in sintonia con il Comune convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f) definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni, in collaborazione con il Comune convenzionato richiedente;
- g) redazione ed approvazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito e messa a disposizione delle Ditte richiedenti;
- i) nomina della Commissione giudicatrice di gara, di cui uno commissari è designato dal Comune convenzionato richiedente; nel caso l'ente convenzionato sia privo, anche momentaneamente, in organico di personale adeguato il S.C.C. provvede alla nomina dell'intera Commissione;
- l) effettuazione di tutti gli adempimenti in merito allo svolgimento della procedura di affidamento (redazione verbali di gara, verifica in sede di gara possesso requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, verifica successiva in collaborazione con il responsabile unico del procedimento degli stessi requisiti nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria);
- m) adozione della determina provvisoria di aggiudicazione della gara e relative comunicazioni alle ditte partecipanti e pubblicazione dell'esito di gara;
- n) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

- o) cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- p) trasmissione all'ente convenzionato richiedente, degli elementi informativi oggetto di attestazione, sulle imprese partecipanti alle gare, ai fini della stipula dei contratti;
- q) promozione e organizzazione di seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni associati finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

2. Sono esclusi invece dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante procedura negoziata diretta entro le soglie previste dai singoli enti.

3. Restano inoltre esclusi dal campo di applicazione dell'atto di convenzione, e quindi dal presente regolamento, gli appalti di lavori, servizi e/o forniture di importo unitario inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

4. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti: sia la fase che precede la predisposizione della gara (bando) ad evidenza pubblica (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.); sia la fase che segue l'aggiudicazione (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espressa delega anche per questa ultima fase che potrà comprendere anche la stipula del contratto.

5. Le esclusioni di cui ai succitati commi, non trovano applicazione per il Comune di Borgo Ticino, capo convenzione, ove svolta dette attività nel proprio interesse e senza alcun aggravio di costi in capo ai Comuni convenzionati previsti all'art. 2, punto 2.2. dell'atto di convenzione sottoscritto.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento della S.C.C. si uniforma completamente, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i., al principio di rigida separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo degli enti associati, i quali lo esercitano direttamente o tramite la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 17 del presente regolamento, ed i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che spettano ai Responsabili di servizio degli stessi enti, ed in particolare al responsabile della S.C.C. ed ai R.U.P. nominati per ogni lavoro, fornitura e servizio in esecuzione all'art. 2, punto 2.7 dell'atto di convenzione sottoscritto.

2. Il S.C.C. è operativa presso il Comune di Borgo Ticino, Via Vittorio Emanuele II 58, 28040 Borgo Ticino (NO), che dispone dell'accettazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo interno, e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

3. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di effettuazione della gara, allegando:

- delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali (in formato cartaceo e/o digitale), capitolato speciale d'appalto, P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze), ove necessario, con indicazione dei costi di sicurezza;
- determina di attivazione della procedura di gara tramite S.C.C. di cui al successivo articolo 5 commi 2 e 3. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo al S.C.C., salvo particolari e motivate ragioni di urgenza.

4. Il S.C.C. si impegna, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

5. Il S.C.C. predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal responsabile del S.C.C..

6. Il S.C.C. procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile del S.C.C. di indizione gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali e per la tassa di gara da versare alla Autorità di Vigilanza C.P. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune interessato e del Comune di Borgo Ticino sede del S.C.C..

7. Il S.C.C. custodisce e mette a disposizione dell'Ente convenzionato tutti gli atti originali relativi alla procedura di gara, ai fini della emissione degli atti consequenziali.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato

1. L'Ente, comune convenzionato, mantiene tra le proprie competenze:

a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

b) la nomina di un componente della commissione giudicatrice o la eventuale delega di talenomina al responsabile S.C.C.;

c) le attività d'individuazione delle opere da realizzare;

d) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

e) gli adempimenti successivi alla aggiudicazione della gara, ivi compresi gli obblighi di comunicazione disposti in materia di affidamento dei contratti pubblici;

f) l'adozione della determina a contrarre e di presa atto della avvenuta aggiudicazione della gara;

g) la stipula del contratto d'appalto;

h) l'affidamento della direzione dei lavori (se effettuato ai sensi del comma 3 del successivo articolo 7);

i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

l) la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art.7 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

m) monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti;

n) provvede a informare mezzo e-mail le ditte partecipanti alla gara dell'avvenuta stipula del contratto entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. L'Ente, comune convenzionato comunica al S.C.C., entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno e, con cadenza trimestrale, tutti i dati relativi all'esecuzione del contratto (stipula contratto, consegna lavori, redazione e approvazione di perizie di variante, stati avanzamento, tempi di esecuzione delle opere, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie, subappalto, ultimazione lavori).

3. L'Ente convenzionato può avvalersi del supporto del S.C.C. al fine di esaminare eventuali proposte di varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede di predisposizione della procedura di aggiudicazione.

4. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente comune convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione del S.C.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente comune convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1. L'Ente, comune convenzionato, nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

3. L'atto con il quale si richiede al S.C.C. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione dell'opera, servizio o fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria, dei tempi entro i quali devono essere eseguiti, dei codici C.U.P. e C.I.G dell'intervento e dell'impegno alla erogazione delle quote di rimborsi spettanti al S.C.C. di cui al successivo articolo 13.

4. Al R.U.P. è demandata la responsabilità della comunicazione del rappresentante del comune all'interno della commissione di gara e la firma e la trasmissione della documentazione necessaria all'attività dell'Osservatorio, di cui all'art. 4, comma 1, lett. l) del presente regolamento.

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Modalità di acquisizione

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:

a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.

2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P. Nel primo caso l'intera procedura viene gestita dal Comune convenzionato tramite il proprio RUP. Nel caso di procedura di cottimo fiduciario la gestione della procedura di gara è affidata al S.C.C. salvo che si intenda ricorrere all'affidamento diretto di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 125 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. ed al comma 3 di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.

3) Vengono altresì gestiti esclusivamente dal Comune convenzionato le acquisizioni effettuate direttamente tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza nazionali o regionali.

4) Si applica interamente il principio di separazione di poteri politici e dirigenziali di cui al comma 1 del precedente art. 3 del presente regolamento.

Art. 7 – Modalità di applicazione

1. Le procedure in economia per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni e servizi, sono consentite fino ad un importo massimo rispettivamente di € 200.000,00= esclusa IVA. I lavori da assumere in Amministrazione diretta non possono superare la spesa complessiva di € 50.000,00=.

2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, applicandole vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.

3. Per la scelta della ditta fornitrice del materiale, del "cattimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in economia di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. procedere all'affidamento direttamente senza ricorrere alla S.C.C. con provvedimento scritto e motivato. Nello stesso limite di spesa, il

- ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi diforniture complementari effettuate presso il fornitore originario o per l'acquisizione di beni e servizi singoli.
4. Le spese in economia superiori al suddetto importo di € 40.000,00, IVA esclusa, sono effettuate individuando le ditte affidatarie previa acquisizione di appositi preventivi.
 5. Per spese inferiori ad € 40.000,00, IVA esclusa, per le quali non si stabilisce di ricorrere all'affidamento diretto di cui ai precedente comma 3, la richiesta di preventivi viene rivolta ad un minimo di tre ditte ritenute idonee per lo specifico campo.
 6. Per spese superiori ad € 40.000,00 e fino ad un massimo di € 200.000,00 per lavori e per forniture e servizi vengono richiesti almeno cinque preventivi.
 7. Qualora si tratti di un bene o di un servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche od alle caratteristiche di mercato, o in casi di urgenza motivata e dovuta a cause non imputabili al committente, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto di cui al precedente comma 3. E' necessario in tal caso eseguire una preventiva indagine di mercato, procedura informale le cui risultanze devono essere documentate in una relazione del R.U.P., che si effettua, fra l'altro, o con l'acquisizione informale di preventivi, o con la verifica dei listini pubblicati dalle Camere di commercio o dei prezzi esposti negli acquisti on-line dei siti commerciali internet o dei prezzi pubblicati da riviste specializzate o ancora con riferimento ai prezzi praticati ad altre amministrazioni; essa è volta ad accertare, con la verifica delle condizioni di mercato effettuate con qualsiasi strumento idoneo, l'economicità dell'acquisto che si intende effettuare.
 8. Nella scelta delle Ditte da interpellare si tiene conto dei criteri di competenza, trasparenza, parità di trattamento e rotazione. Possono essere adottati, nell'ambito delle prescrizioni stabilite dalla legge, sistemi di scelta degli operatori economici tramite avvisi di pre informazione o l'istituzione di appositi elenchi di ditte.
 9. Può essere effettuata la stessa procedura negoziata per gli stessi servizi o forniture per conto di più comuni convenzionati, previo loro assenso e purché i tempi di prestazione o di consegna siano coincidenti e gli importi di tali servizi o forniture non superino complessivamente il limite di cui al comma 1.
 10. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.
 11. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al Capo III del presente Regolamento.

Art. 8 - Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori, servizi e forniture:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti in relazione ad eventi imprevedibili e nell'impossibilità di realizzarle con le forme e le procedure di cui agli articoli 55, 121, 122 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 200.000 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori indifferibili, dopo l'effettuazione di gare andate deserte;
 - e) lavori necessari per il completamento di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, se vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo;
 - h) spese per cancelleria, acquisto e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
 - i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere;
 - j) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
 - k) polizze di assicurazione, servizi di intermediazione assicurativa;
 - l) provvista di vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuale e buoni pasto per il

- personale avente diritto;
- m) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - n) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili;
 - o) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di immobili, infrastrutture ed automezzi.
 - p) servizi di assistenza in materia fiscale, di elaborazione paghe, di elaborazione dati, di programmi informatici;
 - q) servizi di ingegneria ed architettura di cui al Capo IV del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. nell'importo limite stabilito dall'art. 91 comma 2 dello stesso D.L.vo e s.m.i.;
 - r) altri servizi stabiliti da ciascun ente convenzionato con proprio specifico provvedimento.

Art. 9 - Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario"

1. Le lettere d'invito alla presentazione dei preventivi contengono di norma:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;
- c) le modalità di esecuzione;
- d) le modalità ed i tempi di pagamento;
- e) le eventuali garanzie richieste fino al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;
- f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;
- g) il prezzo indicativo o a base d'asta;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge;
- j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

2. I punti di cui al comma 1 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

3. Si prescinde dall'indagine di mercato nei casi di acquisto di beni sottoposti a privativa industriale ovvero il diritto di sfruttare la propria invenzione riconosciuto dalla legge agli inventori.

4. Trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L.vo 06/07/2012 n. 95 e s.m.i. in materia di acquisizioni di beni e servizi da centrali di committenza nazionali e regionali.

Art. 10 - Criteri di scelta del contraente

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

Art. 11 - Aggiudicazioni aggiuntive e loro verifica

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si debbano richiedere prestazioni aggiuntive a causa di imprevisti ed imprevedibili eventi, il R.U.P., con provvedimento scritto, può farle eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice purché nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia.

2. I beni e i servizi sono, di norma, soggetti a collaudo entro venti giorni dall'acquisizione.
3. Il collaudo è eseguito secondo modalità stabilite dal R.U.P..
4. Si prescinde dal collaudo se l'importo dell'aggiudicazione non supera gli € 10.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di attestazione di regolare esecuzione o fornitura a cura del R.U.P. o del direttore dei lavori o dell'esecuzione di forniture o servizi.

Art. 12 - Liquidazione delle aggiudicazioni e contratti

1. I pagamenti sono disposti, normalmente, salvo tempi più lunghi previsti nella lettera d'invito o nel capitolato, entro trenta giorni dalla data del collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione o, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
2. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia nella forma del cottimo fiduciario può essere formalizzata da apposito contratto.
3. Tale contratto deve essere sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, su richiesta del R.U.P., nella forma della scrittura privata oppure tramite apposita lettera.
4. Nei suddetti atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o del disciplinare tecnico.
5. Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, diritti, ecc.) sono a carico della Ditta aggiudicatrice, unitamente ai costi di procedura previsti dall'art. 3, punto 3.2 dell'atto di convenzione sottoscritto.

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 13 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le somme assegnate al S.C.C. da parte degli Enti convenzionati, previsti dall'art. 2, punto 2.2. dell'atto di convenzione sottoscritto, per i costi fissi, dovranno essere versati secondo dette modalità.
3. Potranno inoltre essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali" tra le "Somme a disposizione" o nella stima dei costi per ciascun lavoro, servizio o fornitura, le ulteriori somme di cui all'art. 3, punto 3.2 dell'atto di convenzione sottoscritto, la cui entità è prevista per i costi di ciascun procedimento di gara rispettivamente: nell'importo di € 350,00 per appalti sino ad € 50.000,00; di € 450,00 per appalti oltre i 50.000,00 € e sino a 120.000,00; di € 600,00 per appalti oltre i 120.000,00 €.
4. Una quota non superiore al 20% di tali somme potrà essere utilizzata dal Comune di Borgo Ticino sede del S.C.C. per incrementare il salario accessorio del personale addetto al S.C.C. che verrà introitata come rimborso di spese per costo personale. Le suddette somme, così come l'incentivo previsto per il personale al successivo comma 4, sono dovute al S.C.C. anche nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra motivazione non attribuibile al medesimo S.C.C..
5. Le somme di cui al precedente comma 2, potranno essere integrate ulteriormente da parte degli Enti convenzionati in caso di acquisto da parte del S.C.C. di attrezzature informatiche necessarie all'assolvimento delle proprie funzioni. Il S.C.C. provvede all'acquisto del suddetto materiale e trasmette agli Enti la relativa fattura ad esso intestata per il successivo rimborso, suddiviso tra ciascun comune convenzionato in proporzione all'importo dei lavori, servizi e forniture appaltati nell'ultimo biennio da ciascuno di essi. Per le spese da sostenere in sede di attivazione del S.C.C. si applica un criterio di suddivisione proporzionato all'importo totale degli impegni di spesa in conto capitale accertato in sede di conto consuntivo dell'esercizio 2012.
6. Parte delle somme di cui al comma 3 del presente articolo possono essere destinate a titolo di compenso motivato al personale tecnico-amministrativo del S.C.C.. Allo stesso personale è dovuta altresì una quota prevista di incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo163/2006 individuato

nel quadro economico del progetto dei lavori, in esecuzione al vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi del comune di Borgo Ticino..

7. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), di pagamento della tassa di gara all'Autorità di Vigilanza C.P., quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R.207/2010 provvedendo ai relativi pagamenti come previsto dal comma 2 del presente articolo.

8. Le spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto di commissioni di gara da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al precedente art. 4 comma 4 ed alle eventuali ulteriori competenze affidate al S.C.C. di cui al successivo art. 16 del presente regolamento, verranno inserite dal Comune interessato nel quadro economico di progetto e dallo stesso rimborsate al Comune di Borgo Ticino con le modalità stabilite dal presente articolo ed indicate nel previsto atto aggiuntivo.

9. Non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gare di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento in quanto reciprocamente compensate.

10. Il S.C.C. redige un rendiconto delle procedure di gara effettuate, dei costi sostenuti e dei rimborsi di cui ai precedenti commi ricevuti, per ciascun esercizio finanziario entro il 28 febbraio dell'anno successivo e lo invia agli Enti interessati

11. Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun Comune associato al S.C.C. nel termine di trenta giorni dalla richiesta con allegata nota spese indirizzata agli stessi. Decorso sessanta giorni da tale richiesta senza che sia avvenuto il rimborso, l'ufficio ragioneria del Comune di Borgo Ticino provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli interessi di mora e il S.C.C. interromperà comunque ogni procedura di gara a favore del Comune associato debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto.

Art. 14 - Dotazione del personale

1. I Comuni convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane al S.C.C., regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

2. Sono assegnati stabilmente al S.C.C. i dipendenti in organico nell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici del Comune di Borgo Ticino. In caso di assenza, impedimento, pensionamento, licenziamento, dimissioni di uno di tali dipendenti e sino al loro reintegro, si provvede alla loro sostituzione momentanea con altro personale del Comune di Borgo Ticino o dei comuni convenzionati.

3. Partecipano altresì alle attività del S.C.C. momentaneamente e per le sole procedure di gara che li riguardino i dipendenti di ogni Comune con l'incarico di RUP, responsabili delle rispettive Aree organizzative di competenza o da questi delegati di cui al successivo art. 15 comma 2 del presente regolamento.

Art. 15 – Commissioni di gara

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del responsabile del S.C.C., identificato nel Responsabile dell'area tecnica settore lavori pubblici del Comune di Borgo Ticino.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del responsabile o altro personale del S.C.C.) e da n. 2 componenti individuati uno tra i dipendenti del Comune di Borgo Ticino e l'altro su designazione del comune convenzionato e nel caso di aggiudicazione tramite criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei modi stabiliti dall'art. 84 D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente

convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri designati dal responsabile S.C.C. tra dipendenti del Comune di Borgo Ticino o dei Comuni convenzionati o tra nuovi esperti nei casi in cui trovi applicazione il precitato art. 84 D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax al Comune interessato e sul sito internet del Comune di Borgo Ticino e dello stesso Comune interessato.

Art. 16 – Ulteriori eventuali competenze della Centrale Unica di Committenza

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i., art. 107, l'ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno e tenendo conto della effettiva disponibilità operativa del S.C.C. accordata, anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo:

- a). coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- b). redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all'ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg. 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
- c). redazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; a tal fine il S.C.C. procederà, in accordo con il comune convenzionato ed a sue spese, agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.L.vo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
- d). redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., da trasmettere all'Ente aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
- e). verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- f). istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.L.vo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- g). collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- h). supporto all'attività di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 comma 7 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i..

2. Tali adempimenti facoltativi possono essere svolti dal S.C.C. tramite il proprio personale in organico e nei limiti della sua effettiva disponibilità operativa e sono soggetti a rimborso dei relativi costi del S.C.C. e dei corrispondenti incentivi ex art. 92, comma 5, D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. al personale impiegato.

3. Le somme dovute a rimborso e le quote di incentivi da assegnare sono determinate nei valori di cui alla apposita tabella allegata sub "A" e soggette, per i rimborsi, a rivalutazione biennale in base all'incremento dell'indice inflativo ISTAT.

Art. 17 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. I Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati si riuniscono di norma annualmente tramite apposita conferenza al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Recesso

1. Il recesso anticipato rispetto alla scadenza dell'atto convenzionale sottoscritto, del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati al S.C.C., con formale preavviso che dovrà pervenire al S.C.C. entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.
2. Tale recesso, che dovrà essere comunicato, secondo le modalità su descritte anche agli ulteriori comuni convenzionati, avrà decorrenza dal sessantesimo giorno dalla sua notifica.

Art. 19 – Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dal S.C.C. se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. e a tal fine inserite nel quadro economico del progetto e nel bilancio dell'Ente. Il S.C.C. assiste e collabora comunque con l'ente convenzionato nella azione difensiva da questo intrapresa e può intervenire direttamente nel contenzioso qualora lo stesso riguardi attività ordinarie di cui all'art. 2 del presente regolamento od attività aggiuntive di cui all'art. 16 precedente.
2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 20 - Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

1. Il S.C.C. entrerà in funzione con decorrenza dal 1 gennaio 2014e saranno di sua competenza tutte le procedure di cui al precedente articolo 2 relative alle gare da bandire con decorrenza dalla stessa data da parte dei Comuni convenzionati.

Allegato "A"

Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza

Art. 16 - Ulteriori eventuali competenze aggiuntive

N.	Funzione	Rimborsi costi C.U.C.	Incentivi art. 92 D.L. 163/2006 quota su 2% importi a base di gara
1	Coordinamento sicurezza in fase progettazione	50	5%
2	Progettazione preliminare	100	10%
3	Progettazione definitiva	200	15%
4	Progettazione esecutiva	150	10%
5	Verifica progetti (art. 112 D.L.vo 163/2006)	50	5%
6	Direzione lavori	200	20%
7	Coordinamento sicurezza in fase esecuzione	100	10%
8	Collaudo lavori	80	10%
9	Supporto attività responsabile del procedimento	100	10%